

FOGLIO INFORMATIVO

6f - Fidejussione Consorzio Fidi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE

Struttura e funzione economica

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore, in riferimento alla convenzione stipulata con il consorzio di garanzia e la Cassa di Risparmio di Volterra Spa, dichiara di prestare, in conformità alla citata convenzione, che espressamente dichiara di ben conoscere, la propria garanzia nei limiti indicati per il buon fine di tutte le operazioni di finanziamento che la Cassa di Risparmio di Volterra spa ha effettuato od effettuerà a favore del debitore principale per qualsiasi importo od in qualsiasi forma, ai sensi ed in applicazione di tutte le clausole contenute nella convenzione stessa per la sua durata.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- rimborso da parte del garante, suoi eredi ed aventi causa, di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo anche senza necessità per la banca di agire prima contro il debitore principale o, qualora avesse fatto istanza contro il debitore principale, non l'abbia continuata;
- obbligo per il garante di rimborsare alla banca le somme che questa fosse tenuta a restituire in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti in deroga all'art. 1957 c.c.;
- il garante rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale indipendentemente dalla scadenza della stessa fideiussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE**

Commissioni o spese

Non previste

IMPOSTE

Imposta di bollo

il bollo viene percepito
secondo le tariffe previste
dalla legge**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Il fideiussore può recedere dalla garanzia, senza penalità e spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), con preavviso di almeno 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa -Ufficio Reclami -Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Banca www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Fideiussore, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF -Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente il presente rapporto contrattuale, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Fideiussore, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa

e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del successivo articolo 13, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA**Garante**

E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Debitore principale

E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca